
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI E INFRASTRUTTURALI RELATIVI AI SISTEMI WEB-BASED DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA TELEMATICA

CIG 8299418066

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 124396075

DISCIPLINARE DI GARA FASE DI QUALIFICAZIONE

ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse del 13 maggio 2020, n. 32/DAGR/2020, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, lo svolgimento dei servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell'Autorità.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica ristretta - ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - indetta in ambito comunitario, condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, nonché le specifiche disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, denominata, "ANAC") n. 312 del 9 aprile 2020.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

La procedura di gara ristretta consta di due distinte fasi subprocedimentali:

- a) la prima fase è definita "fase di qualificazione" per mezzo della quale, tramite un apposito bando di gara, si porta a conoscenza la platea di operatori economici [definiti "**Candidati**"] comunitari e nazionali dell'intenzione a procedere alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio posto a gara, predeterminando dei requisiti e criteri di selezione e richiedendo, pertanto, a tutti i soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti e prefissati, di manifestare - mediante la presentazione di una c.d. "*istanza di partecipazione*" - la propria intenzione a partecipare alla procedura.

Al termine di questa prima fase iniziale si procederà a selezionare i candidati che avranno manifestato il proprio interesse. Tale prima fase subprocedimentale sarà formalmente chiusa con un apposito provvedimento amministrativo;

- b) successivamente alla fase di qualificazione, si procederà all'avvio della seconda fase subprocedimentale della gara, definita "*fase ad inviti*", per mezzo della quale si provvederà ad invitare a presentare offerta - tramite specifico invito corredato da tutti i documenti di gara ivi compreso il Capitolato amministrativo ed il Capitolato tecnico descrittivi dei termini e delle modalità di svolgimento del servizio - i soli candidati qualificati a conclusione della prima fase.

È appunto solo in questa seconda fase che ai candidati invitati verrà richiesto di formulare la propria offerta al fine di pervenire, in esito alle valutazioni di una apposita Commissione giudicatrice, alla selezione della migliore offerta. La seconda fase si concluderà con la formale aggiudicazione della gara.

In via generale l'aspetto procedurale della gara, nel suo complesso, comprende le seguenti fasi:

- a) ***predisposizione e pubblicazione di un Bando di gara (preavviso di gara);***
- b) ***ricezione delle istanze di partecipazione, loro valutazione, individuazione e qualificazione con la determinazione dei candidati da invitare alla seconda fase ad inviti (termine della prima fase);***
- c) ***predisposizione e spedizione dell'invito ai soli candidati qualificati, corredato da tutta la documentazione di supporto (inizio della seconda fase ad inviti);***
- d) ***ricezione delle offerte ed espletamento delle operazioni di gara finalizzate all'individuazione dell'aggiudicatario e perfezionamento con lo stesso del relativo rapporto contrattuale (conclusione della procedura di gara).***

Al termine della fase di qualificazione, ed ai soli candidati qualificati, verrà inviato uno specifico invito, corredato di tutta la documentazione specifica (*Disciplinare di gara riferito alla seconda fase ad inviti, Capitolato amministrativo, Capitolato Tecnico*), sulla base dei quali, con le modalità ivi indicate espressamente, i candidati invitati dovranno presentare la propria offerta qualitativa e la propria offerta economica, ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.

Stante la necessità di garantire un idoneo confronto concorrenziale, si precisa sin d'ora che (i) la fase di qualificazione sarà conclusa solo in presenza di almeno due candidati idonei e qualificati e (ii) si perverrà alla successiva aggiudicazione solo in presenza di almeno due offerte formalmente valide.

L'anomalia delle offerte, come disciplinata nella successiva fase ad inviti, sarà valutata in conformità al disposto dell'art. 97 del Codice.

Si ribadisce che l'istanza avanzata dal candidato non ha nessun carattere vincolante per il medesimo a presentare offerta nel corso della seconda fase ad inviti.

Il presente Disciplinare di gara fase di qualificazione CIG 8299418066, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, **disciplina le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti e dei criteri di selezione minimi previsti da parte dei candidati interessati all'esecuzione del servizio in oggetto.**

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto verrà aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, stante le caratteristiche del servizio e dalle sue modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, si evidenzia che le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'ing. Luca Lazza, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Sistemi Informativi della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, il quale opererà sulla piattaforma SINTEL tramite il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 18 maggio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S/98 del 20 maggio 2020; (ii) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale del 20 maggio 2020, n. 57; (iii) pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicato sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si informa sin d'ora che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 8.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice il termine del procedimento complessivo [*prima fase di qualificazione e seconda fase di aggiudicazione*] è fissato in **280** (duecentottanta) **giorni naturali e consecutivi** dalla data di trasmissione del Bando di gara (prima fase ad evidenza pubblica) all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Per quanto stabilito la presente procedura di gara CIG 8299418066:

- **viene indetta nella forma "ristretta"** ai sensi dell'art. 61 del Codice;
- **consta di due distinte fasi sub procedurali:** la prima denominata "*fase di qualificazione*", oggetto del presente disciplinare, che si concluderà con la qualificazione dei candidati che abbiano presentato istanza di qualificazione, secondo termini e modalità rappresentati nel seguito del presente documento; la seconda denominata "*fase a inviti*" per mezzo della quale gli operatori economici qualificati verranno invitati a presentare la propria offerta qualitativa ed economica e che si concluderà con la formale aggiudicazione della procedura di gara;
- **verrà successivamente aggiudicata, al termine della seconda fase subprocedimentale della gara denominata "fase ad inviti CIG 8299418066" - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice secondo parametri e pesi riportati a titolo informativo nel presente Disciplinare e che saranno dettagliatamente specificati nel successivo Disciplinare riferito alla seconda fase a inviti.

§ 1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura di gara ristretta telematica si svolgerà, in entrambe le sue fasi, attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

(di seguito, per brevità, denominata “**SINTEL**”), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e analisi delle istanze di partecipazione da parte dei candidati, di invio degli inviti ai candidati qualificati, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il numero identificativo SINTEL della presente procedura di gara è 124396075.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL”, in allegato al presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare. Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese> per quanto attiene le guide per gli operatori economici

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti” messi a disposizione su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara fase di qualificazione e relativi modelli allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura dei candidati di cui al successivo art. 5;*
 - *documento “Guida alla compilazione del DGUE”;*
 - *modello n. 3 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento].*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Documento “Descrizione generale del servizio”.*
- e) *Documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 20 febbraio 2020.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara relativa alla fase di qualificazione, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sarà resa disponibile sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, www.arera.it/it/bandi_gara.htm.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'Autorità per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura identificata dal n. 124396075.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 17 giugno 2020, conseguentemente l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L'Autorità fornirà, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le relative risposte entro le ore 12.00 del giorno 19 giugno 2020.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

È cura dell'Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo candidato richiedente attraverso il medesimo canale "*Comunicazioni procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno resi pubblici mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura, si presume conosciuta, pertanto è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità (https://www.arera.it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma SINTEL, o, solo per i candidati aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto lo svolgimento di servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell'Autorità.

Le condizioni e modalità di svolgimento dei servizi verranno riportate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico che saranno successivamente resi disponibili, unitamente alle altre informazioni utili alla formulazione dell'offerta, ai soli candidati qualificati ed invitati a presentare offerta.

In ogni caso, già in questa prima fase di qualificazione si anticipano - tramite l'allegato documento "Descrizione generale del servizio" - alcune preliminari informazioni in merito al servizio.

Il contratto sarà stipulato in parte "a corpo", in parte a "a canone" e in parte "a misura".

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

| n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 1 | Servizi applicativi informatici [cfr. le successive lettere da b) a f)] | 72262000-9 | P | 16.469.100,00 (incluso il valore del quinto d'obbligo) |
| 2 | Servizi di assistenza remota agli utenti (help desk) nell'ambito della gestione di sistemi informativi [cfr. le successive lettere g) e h)] | 72250000-2 | S | 2.186.400,00 (incluso il valore del quinto d'obbligo) |
| 3 | Servizi di predisposizione, migrazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica in Cloud, e relativa gestione sistemistica [cfr. le successive lettere i) e j)] | 72514000-1 | S | 3.750.000,00 (incluso il valore del quinto d'obbligo) |
| <i>Importo stimato totale a base della gara</i> | | | | 22.405.500,00 euro quale valore economico del contratto calcolato su 64 (sessantaquattro) mesi, ossia comprensivo anche dell'eventuale periodo di prosecuzione |

Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto è stata adottata la seguente metodologia di calcolo (gli importi di seguito indicati sono al netto dell'I.V.A.):

- la durata del servizio stabilita in 40 (quaranta) mesi, di cui 4 (quattro) mesi per la presa in carico e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e 36 (trentasei) mesi per l'erogazione dei servizi, escludendo, dalle stime economiche successivamente rappresentate [(dalla lettera b) alla lettera j)], l'opzione di prosecuzione per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
- il servizio di presa in carico applicativa, per il quale è stato stimato un massimale complessivo di 450 giornate interamente erogate da personale di profilo A (per la tipologia del profilo A si veda il documento "Descrizione generale del servizio"), per un ammontare stimato complessivo di 238.000,00 euro;
- il servizio a misura di sviluppo/MEV per il quale è stato stimato, sulla base dello storico degli ultimi 5 anni, un monte di Function Point (FP) di n. 11.000 FP/anno per un ammontare massimo stimato mediamente in 4.837.500,00 euro;
- il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva (MAC), per il quale è stata stimata una baseline applicativa di n. 70.000 FP alla data di inizio di erogazione dei servizi che si incrementa annualmente di 9.000 FP/anno in media, tenendo conto del periodo di garanzia di un anno, per un ammontare massimo complessivo stimato in 2.381.250,00 euro;
- il servizio di sviluppo a "giornate persona" e "configurazione specialistica", per il quale è stato stimato un massimale complessivo di 560 giornate/anno, ripartite sui diversi profili professionali come definiti nel documento "Descrizione generale del servizio", per un ammontare massimo complessivo stimato mediamente in 639.000,00 euro;
- il servizio di supporto all'esercizio delle applicazioni, per il quale è stato stimato un massimale complessivo di

285 giornate/anno, ripartite sui diversi profili professionali come definiti nel documento “Descrizione generale del servizio”, per un ammontare massimo complessivo stimato mediamente in 234.000,00 euro;

- g) il servizio di Service Desk applicativo, rivolto sia ai soggetti regolati e vigilati dall’Autorità che sono utenti delle applicazioni web-based sia al personale interno per l’utilizzo delle funzioni dedicate al personale di tali applicazioni web-based, per il quale è stato stimato un importo annuo pari a 158.400,00 euro/anno e conseguentemente un ammontare complessivo stimato in 475.200,00 euro;
- h) il servizio di Service Desk funzionale, rivolto ai soggetti regolati e vigilati dall’Autorità con l’obiettivo di fornire informazioni di dettaglio e standardizzate di natura regolatoria (non di natura informatica) comunque connesse all’utilizzo delle applicazioni web-based, per il quale è stato stimato un importo annuo pari a 206.000,00 euro/anno e conseguentemente un ammontare complessivo stimato in 618.000,00 euro;
- i) i servizi di predisposizione dell’infrastruttura tecnologica in Cloud (incluso Expert service desk e servizio di monitoring), per i quali è stato stimato un canone annuo pari a 500.000,00 euro/anno e conseguentemente un ammontare complessivo stimato in 1.500.000,00 euro;
- j) il servizio di attività specialistiche sull’infrastruttura Cloud, per il quale è stato stimato un importo indicativo di 125.000,00 euro/anno e conseguentemente un ammontare complessivo stimato in 375.000,00 euro;
- k) l’ammontare del servizio di erogazione delle prestazioni riferito al periodo di 24 mesi dell’eventuale prosecuzione del servizio, per il quale si è provveduto a determinare un ammontare complessivo massimo di 7.373.300,00 euro escludendo l’ammontare economico del servizio di presa in carico.

Da ciò ne deriva:

- 18.671.250,00 euro quale valore economico del contratto calcolato su 64 (sessantaquattro) mesi, ossia compreso anche dell’eventuale periodo di prosecuzione;
- 11.297.950,00 euro quale valore economico del contratto calcolato sui 40 (quaranta) mesi di durata del servizio (4 mesi per la presa in carico e 36 mesi di erogazione dei servizi);
- 8.095.750,00 euro quale valore economico per lo svolgimento dei servizi applicativi nei termini di cui alle lettere da b) a e);
- 1.875.000,00 euro quale valore economico per lo svolgimento dei servizi infrastrutturali nei termini di cui alle lettere i) e j);
- 1.093.200,00 euro quale valore economico per lo svolgimento dei servizi help desk nei termini di cui alle lettere g) e h).

Si precisa ulteriormente che:

- (i) per il servizio di presa in carico applicativa: il costo verrà riconosciuto solo per le applicazioni non già in carico all’appaltatore (subentrante) all’atto dell’avvio delle attività;
- (ii) per il servizio a misura di sviluppo/MEV: per la determinazione del valore complessivo è stato assunto a puro titolo di riferimento il prezzo di circa 146,00 euro/FP quale valore medio dei costi dei FP distribuiti nelle diverse classi di complessità che verranno indicate nel corso della seconda fase procedurale della gara - le attività di sviluppo saranno realizzate e remunerate solo in relazione alle concrete ed effettive necessità per l’Autorità e, pertanto, la loro esecuzione non è vincolante per l’Amministrazione - il valore effettivo sarà da calcolarsi secondo i criteri che saranno indicati nel Capitolato tecnico, e dipenderà dagli specifici progetti di sviluppo e manutenzione;
- (iii) per il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva (MAC): la baseline reale sarà misurata trimestre per trimestre in relazione agli effettivi sviluppi/MEV realmente entrati in esercizio in relazione alle concrete ed effettive necessità per l’Autorità e, pertanto, il valore di FP stimato non è vincolante per l’Amministrazione; si segnala altresì che per la determinazione del canone MAC non si considerano gli FP relativi a sviluppi/MEV ancora in garanzia (1 anno dall’entrata in esercizio);
- (iv) per il servizio di supporto specialistico applicativo: le attività saranno realizzate e remunerate solo in relazione alle concrete ed effettive necessità per l’Autorità e, pertanto, la loro esecuzione non è vincolante per l’Amministrazione. Nella stima indicata sono compresi anche gli sviluppi/MEV per siti puramente navigazionali interni esclusi dal conteggio in FP e la configurazione applicativa di alcuni prodotti disponibili presso l’Autorità, che richiedono tale servizio;
- (v) per il servizio di Service Desk applicativo: il valore dell’importo annuo stimato è stato calcolato sulla base di 2.000 chiamate/mese; in considerazione del fatto che sono possibili picchi periodici fino ad un massimo di 4.000 chiamate/mese, tale stima è da ritenersi non vincolante per l’Amministrazione in quanto non vi è alcuna certezza circa il manifestarsi di tali picchi di chiamate;

- (vi) per il servizio di Service Desk funzionale: il valore dell'importo annuo stimato è stato calcolato sulla base di 4 risorse disponibili continuativamente; in considerazione del mutare dei requisiti posti dal legislatore in carico all'Autorità, tale stima è da ritenersi non vincolante per l'Amministrazione. La remunerazione sarà comunque effettuata sulla base delle giornate effettivamente consuntivate;
- (vii) per il servizio di predisposizione dell'infrastruttura tecnologica in Cloud si è utilizzato una logica 'lift-and-shift' di trasferimento puntuale dell'attuale infrastruttura 'on premises' e relativa stima di costo calcolata sui tre principali (per fatturato) fornitori Cloud certificati AgID;
- (viii) per il servizio di attività specialistiche sull'infrastruttura Cloud: le attività specialistiche sull'infrastruttura saranno realizzate e remunerate solo in relazione alle concrete ed effettive necessità per l'Autorità e, pertanto, la loro esecuzione non è vincolante per l'Amministrazione;
- (ix) l'ammontare economico stimato per l'erogazione del servizio riferito al periodo di prosecuzione massimo di 24 mesi è stato tenuto in considerazione per la determinazione del valore massimo del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 4, del Codice.

Sulla base della predetta metodologia di calcolo, l'importo massimo stimabile per il servizio in questione - calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice che prevede che si debba tenere conto sia del valore massimo stimato sia di qualsiasi forma di eventuali opzioni esplicitamente stabilite nei documenti di gara - ammonta a complessivi 18.671.250,00 euro (oltre I.V.A.) ai quali aggiungere il valore del quinto d'obbligo determinabile in 3.743.250,00 euro, per un valore complessivo dell'appalto stimato in 22.405.500,00 euro (oltre I.V.A.).

Con riferimento ai predetti valori economici, l'Autorità ha stabilito i limiti economici minimali dei requisiti - riferiti alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-organizzativa di cui al successivo art. 7 - richiesti ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di prequalificazione della procedura di gara.

Con riguardo a quanto in precedenza definito - ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Codice - si stabilisce che:

- la prestazione inerente l'ambito dei servizi applicativi che comprende le attività di "presa in carico, servizi di sviluppo applicativo, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva di software ad hoc, attività specialistiche di servizio, analisi e sviluppo di Datawarehouse e gestione di sistemi complessi di reportistica e analisi statistica dei dati" [equivalente per il fine ai servizi di cui alle precedenti lettere da b) a f)], viene individuata come la "principale";
- la prestazione inerente l'ambito dei servizi infrastrutturali che comprende "servizi di predisposizione, migrazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica in Cloud, e relativa gestione sistemistica" [equivalente per il fine ai servizi di cui alle precedenti lettere i) e j)] e la prestazione inerente l'ambito dei "servizi di assistenza remota agli utenti (help desk) nell'ambito della gestione di sistemi informativi" [equivalente per il fine al servizio di cui alle precedenti lettere g) e h)], vengono entrambe individuate come prestazioni "secondarie".

Quanto sopra stabilito rileva ai soli fini dell'individuazione della tipologia di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, per brevità, denominati anche "RTT"), ovvero consorzi ordinari, che in tal caso potranno essere di tipo "verticale" o "orizzontale" o "misto" come definiti al successivo art. 7, par. 7.4.

Si ribadisce ulteriormente che l'importo massimo del contratto, e conseguentemente ogni singolo importo come rappresentato, sono da intendersi puramente indicativi e presuntivi e non impegnano in alcun modo l'Autorità all'acquisizione dell'intera quantità di servizi come singolarmente, e complessivamente, rappresentati.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

§ 4.1 - DURATA

Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 40 (quaranta) mesi, di cui i primi 4 (quattro) mesi per la presa in carico e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e i successivi 36 (trentasei) mesi per l'erogazione dei servizi. L'avvio di ogni fase predetta sarà attestata mediante apposito verbale di inizio attività.

§ 4.2 - OPZIONI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo anno del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

In tal caso nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'Appaltatore (intendendosi per "Appaltatore" l'operatore economico aggiudicatario della gara CIG 8299418066 con il quale l'Autorità stipulerà il contratto) in sede di negoziazione.

ART. 5 - CANDIDATI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare istanza di partecipazione in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6 e 7.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara fase di qualificazione, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai candidati di partecipare alla presente fase di qualificazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al candidato che partecipa alla presente fase di qualificazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa alla presente fase di qualificazione in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente fase di qualificazione. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della partecipazione alla fase di qualificazione non è prevista nessuna forma di garanzia. I candidati invitati alla seconda fase ad inviti della procedura di gara dovranno presentare una garanzia (cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo massimo stimato per il servizio) a corredo dell'offerta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice, secondo termini e condizioni che saranno indicati negli atti della seconda fase ad inviti.

All'aggiudicatario della gara verrà richiesto di costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Attenzione

Gli operatori economici (singoli e/o associati) qualificati al termine della presente prima fase potranno modificare - nel corso della seconda fase ad inviti - la propria forma di partecipazione attenendosi alle regole che verranno puntualmente definite nel disciplinare della seconda fase ad inviti.

In questa sede si anticipa che:

- a) le imprese individualmente qualificate e invitate possono presentare offerta mantenendo invariata la propria forma giuridica di qualificazione (impresa individuale);
- b) le medesime imprese individualmente qualificate e invitate possono - in alternativa - decidere di presentare offerta quali mandatarie (capogruppo) di raggruppamenti temporanei di imprese con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti come complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione;
- c) le imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di imprese possono presentare offerta mantenendo inalterata (rispetto alla fase di qualificazione) la composizione del raggruppamento come qualificato al termine della prima fase della gara;
- d) le medesime imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di concorrenti possono, in alternativa, presentare offerta variando la composizione del RTI - senza modificare né il proprio ruolo di mandataria (capogruppo) né le precedenti imprese mandanti come qualificate - aggiungendo (rispetto alle imprese mandanti già qualificate) altre imprese mandanti in possesso dei requisiti come complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione;
- e) le medesime imprese mandatarie qualificate e invitate quali raggruppamenti temporanei di concorrenti possono, in alternativa, presentare offerta variando la composizione del RTI - senza modificare il proprio ruolo di mandataria (capogruppo) - sostituendo (rispetto alla composizione di qualificazione del RTI) una o più imprese mandanti già qualificate nel RTI al termine della prima fase della gara, con altre imprese mandanti in possesso dei requisiti complessivamente stabiliti per la fase di qualificazione, purché per l'effetto di tale sostituzione il RTI di nuova composizione mantenga complessivamente i requisiti minimi di qualificazione come previsti per la prima fase della gara.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Ai fini della qualificazione, e successivamente anche ai fini del conseguente affidamento, i candidati - sia in forma singola che associata e/o consorziata, nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano - **NON dovranno** a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili:

- *in ipotesi di associazione (costituita o costituenda): a tutti gli operatori economici dell'associazione;*
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;*
- *in ipotesi di avvalimento: all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale.*

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*".

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare di gara fase di qualificazione in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" in allegato al presente Disciplinare.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice In particolare, si precisa che

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, **salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12.**

Si precisa che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;
- la stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Amministrazione ogni opportuna valutazione.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I candidati dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate inammissibili tutte le istanze prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività riconducibili allo sviluppo di software e/o gestione di sistemi informatici.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. **Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative** è prevista - a pena di esclusione - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ai fini delle dichiarazioni relative al possesso del criterio di selezione in argomento, i candidati dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare di gara fase di qualificazione in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito avverrà nella seconda fase della procedura di gara ristretta. L'Amministrazione acquisirà, tramite il sistema AVCPass dell'ANAC, d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati.

§ 7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, **non inferiore a:**

7.2.1 euro 3.200.000,00 (I.V.A. esclusa), conseguito nel settore di attività "Servizi applicativi informatici";

7.2.2 euro 430.000,00 (I.V.A. esclusa), conseguito nel settore di attività "Servizi di assistenza remota agli utenti (help desk) nell'ambito della gestione di sistemi informativi";

7.2.3 euro 750.000,00 (I.V.A. esclusa), conseguito nel settore di attività “Servizi di messa a disposizione e gestione di infrastrutture tecnologiche in Cloud”.

Tale requisito è richiesto per qualificare e selezionare, attraverso la presente fase della procedura di gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo massimo stimato per le attività (principale e secondarie) di cui alla tabella riportata al precedente art. 3, al fine di garantire la capacità dell'Appaltatore di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Il requisito espresso rappresenta un adeguato bilanciamento tra le seguenti diverse esigenze dell'Amministrazione:

- garanzia di capacità economica, finanziaria e gestionale dell'Appaltatore sia sotto il profilo della affidabilità economica che esecutiva, in quanto il fatturato richiesto rappresenta un idoneo indicatore di capacità produttiva coerente con l'impegno previsto nel contratto oggetto della presente procedura di gara;
- ampliamento della platea dei potenziali candidati commisuratamente alla capacità di cui al punto precedente.

La comprova del requisito avverrà nella seconda fase della procedura di gara ristretta. L'Amministrazione acquisirà, anche tramite il sistema AVCPass dell'ANAC, i documenti comprovanti il possesso del requisito.

Si precisa sin d'ora che:

- a) la comprova del requisito dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, tramite il predetto sistema:
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di qualificazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di qualificazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;

In alternativa e ove presente un organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) potrà essere presentata una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal medesimo organo di controllo attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di qualificazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del candidato;

- b) se il requisito posseduto da ogni singolo candidato è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- c) ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sarà in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

Ai fini delle dichiarazioni relative al possesso del criterio di selezione in argomento, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “Guida alla compilazione del DGUE” in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato unicamente nei termini di cui ai successivi par. 7.4 e 7.5 e può costituire oggetto di avvalimento esclusivamente nei termini di cui al successivo art. 8.

§ 7.3 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

1. Ogni singolo operatore economico **deve** - a pena di esclusione - **avere eseguito e concretamente realizzato** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, **almeno un servizio** [cd. “contratto di punta” inteso come unica fonte negoziale] **avente ad oggetto “servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva di software ad hoc”, ovvero oggetto specifico attinente al servizio principale richiesto dall'Autorità** [cfr. punto 1 della tabella di cui al precedente art. 3], eseguito per conto di committenti pubblici o privati, **di importo annuale non inferiore a 2.500.000,00 euro.**

A pena di non qualificazione il servizio richiesto:

- **deve avere un valore annuale pari o superiore a 2.500.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali;**
- **deve essere stato concretamente realizzato, anche in parte, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell'Unione Europea.**

La comprova del requisito avverrà nella seconda fase della procedura di gara ristretta. L'Amministrazione acquisirà, anche tramite il sistema AVCpass dell'ANAC, i documenti comprovanti il possesso del requisito.

Si precisa sin d'ora che ai fini della comprova del requisito dovrà essere fornita, tramite il predetto sistema, la seguente documentazione:

- *in ipotesi di amministrazione/ente pubblico contraente*: originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- *in ipotesi di committente privato*: originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal medesimo committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

2. Ogni operatore economico in relazione all'attività che svolgerà **deve** - a pena di esclusione - **essere in possesso** di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO 27001 negli ambiti che afferiscono sia l'attività principale sia le due attività secondarie oggetto del servizio.

La certificazione ISO 27001 dovrà essere posseduta dal candidato in forma singola, nonché da ogni impresa associata in relazione alla forma di associazione e attività che eseguirà.

La comprova del requisito avverrà nella seconda fase della procedura di gara ristretta. L'Amministrazione acquisirà, anche tramite il sistema AVCpass dell'ANAC, i documenti comprovanti il possesso del requisito.

Si precisa sin d'ora che ai fini della comprova del requisito dovrà essere fornita, tramite il predetto sistema, copia conforme all'originale del certificato, in corso di validità, di conformità del proprio sistema di gestione alla norma ISO 27001.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2, del Codice l'Amministrazione accetterà anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. **In tale ipotesi il candidato deve allegare tali mezzi di prova nella documentazione amministrativa.**

3. Ogni singolo operatore economico **deve** - a pena di esclusione - **essere in possesso** di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 33.

La comprova del requisito avverrà nella seconda fase della procedura di gara ristretta. L'Amministrazione acquisirà, anche tramite il sistema AVCpass dell'ANAC, i documenti comprovanti il possesso del requisito.

Si precisa sin d'ora che ai fini della comprova del requisito dovrà essere fornita, tramite il predetto sistema, copia conforme all'originale del certificato, in corso di validità, di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2, del Codice l'Amministrazione accetterà anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. **In tale ipotesi il candidato deve allegare tali mezzi di prova nella documentazione amministrativa.**

Ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei criteri di selezione in argomento (sub 1, 2 e 3), i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

Tutti i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale [(precedenti punti 1, 2 e 3] possono essere frazionati unicamente nei termini di cui ai successivi par. 7.4 e 7.5 e possono costituire oggetto di avvalimento esclusivamente nei termini di cui al successivo art. 8.

§ 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara fase di qualificazione, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice;
- **mandataria** si intende il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila e come tale si intende assimilata alla mandataria;
- **associazione orizzontale** si intende una associazione in cui **ogni impresa che la costituisce deve eseguire ogni prestazione (principale e secondarie)** secondo la ripartizione dichiarata nel corrispondente modello di istanza. La mandataria dovrà eseguirle in misura maggioritaria mentre ogni altra singola impresa mandante costituente l'associazione dovrà, comunque, eseguirle ancorché in misura limitata;
- **associazione verticale** si intende una associazione in cui **la mandataria (capogruppo) dovrà eseguire singolarmente la prestazione principale. Le prestazioni secondarie potranno essere eseguite, oltre che dalla mandataria, anche dalle altre imprese mandanti** secondo la ripartizione dichiarata nel corrispondente modello di istanza;
- **associazione mista** si intende una associazione nella quale **il servizio riconducibile alla prestazione "principale" ovvero quelli riconducibili alle prestazioni "secondarie" possono essere assunti anche da imprese riunite in associazioni di tipo orizzontale.** L'associazione di tipo misto è, quindi, un'associazione di tipo verticale in cui **la mandataria può essere costituita anche da un sub associazione orizzontale** e anche **una o tutte le mandanti possono essere costituite da sub associazioni orizzontali.** In tale ipotesi di associazione, in ognuna delle prestazioni previste (*prestazione principale e/o prestazioni secondarie*) può essere, quindi, presente una sub associazione orizzontale per la quale valgono le disposizioni previste per l'associazione orizzontale.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna delle imprese che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (b) **l'eventuale requisito di iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (c) **il requisito del fatturato specifico medio annuo di cui al precedente art. 7, par. 7.2, deve essere posseduto nei seguenti termini:**
- c.1) *in ipotesi di associazione orizzontale:* **dall'associazione nel suo complesso. Ciascuno dei fatturati previsti al sub 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 dovrà essere posseduto sia dalla mandataria sempre in misura maggioritaria**

sia dalle singole mandanti ancorché in misura minoritaria;

- c.2) *in ipotesi di associazione verticale: dall'associazione nel suo complesso secondo la seguente suddivisione:*
- **il fatturato sub 7.2.1 dovrà essere posseduto dalla sola mandataria;**
 - **il fatturato sub 7.2.2 dovrà essere posseduto complessivamente dai componenti l'associazione che eseguiranno la relativa prestazione secondaria, ivi compreso la mandataria qualora la esegua anch'essa;**
 - **il fatturato sub 7.2.3 dovrà essere posseduto complessivamente dai componenti l'associazione che eseguiranno la relativa prestazione secondaria, ivi compreso la mandataria qualora la esegua anch'essa;**
- (d) **il requisito dell'esecuzione del contratto di punta di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 1, deve essere posseduto unicamente dalla mandataria;**
- (e) **il requisito riferito alla valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO 27001 di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 2, deve essere posseduto:**
- e.1) *in ipotesi di associazione orizzontale: da ogni impresa che compone l'associazione stessa e con riferimento agli ambiti che afferiscono sia l'attività principale sia le due attività secondarie oggetto del servizio;*
 - e.2) *in ipotesi di associazione verticale: dalla mandataria nell'ambito dell'attività principale ed eventualmente delle attività secondarie che dovesse svolgere. Le mandanti dovranno possederla con riferimento agli ambiti delle attività secondarie che svolgeranno;*
- (f) **il requisito riferito alla valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 33 di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 3, deve essere posseduto singolarmente da ogni impresa che costituisce l'associazione.**

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;**
- (b) **l'eventuale requisito di iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 7, par. 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di cooperative e/o consorzi tra cooperative o imprese cooperative;**
- (c) **il requisito del fatturato specifico medio annuo di cui al precedente art. 7, par. 7.2, deve essere posseduto:**
 - c.1) **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;**

- c.2) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
- (d) il requisito dell'esecuzione del contratto di punta di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 1, deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
- (e) il requisito riferito alla valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO 27001 di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 2, deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione; nell'istanza di partecipazione dovranno essere indicate le imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione;
- (f) il requisito riferito alla valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 33 di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punto 3, deve essere posseduto da tutte le imprese che eseguiranno il servizio.

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni candidato** - singolo, associato o consorziato - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art. 7, par. 7.2 e 7.3**, inerente i requisiti speciali di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.1.

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti speciali indicati, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire il requisito prestato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il relativo contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento stipulato tra il candidato e l'impresa ausiliaria ha natura tipicamente onerosa e, qualora nel contratto non emerga un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del medesimo Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, verrà comunicata l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, par. 2.3, al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il candidato, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del candidato, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del candidato dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché il carattere di onerosità nei predetti termini **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del candidato.

Il candidato (singolo, associato o consorziato) che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il candidato risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 4;
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta d'ammissione" di cui al successivo art. 13.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Nel corso della seconda fase, nell'apposito Disciplinare di gara seconda fase ad inviti, verrà fornita l'indicazione di dettaglio delle specificazioni alle quali il candidato deve attenersi per poter fruire dell'istituto del subappalto, il quale, quindi, andrà dichiarato solo nel corso della seconda fase ad inviti.

In questa sede si informano i candidati che - ai sensi dell'art. 105 del Codice - sarà ammessa la facoltà di subappaltare le prestazioni del servizio oggetto della procedura di gara ristretta.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Si informano i candidati che il versamento del contributo a favore dell'ANAC **non è richiesto per la presente fase di**

qualificazione e dovrà essere effettuato e comprovato dai soli concorrenti qualificati ed invitati dall'Autorità a presentare offerta nel corso della seconda fase ad inviti.

ART. 11- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'istanza di partecipazione e la documentazione ad essa relativa devono essere **trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 del 26 giugno 2020, pena la non ammissione alla procedura.**

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'istanza di partecipazione e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare di gara fase di qualificazione - si rimanda altresì al documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'istanza di partecipazione e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il candidato, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato previsto da SINTEL - che include anche la conferma dell'invio - entro il termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione indicato in precedenza.

È responsabilità dei candidati, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta l'invio di documentazione - con ciò intendendo i documenti inviati tramite il percorso guidato SINTEL - presentata dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'istanza di partecipazione solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi guidati SINTEL con la conferma a sistema da parte del candidato dell'invio della documentazione.

La presentazione dell'istanza di partecipazione mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'istanza medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza di partecipazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il candidato esonera l'Autorità da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'Autorità si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non verranno considerate valide le istanze di partecipazione parziali, ossia riferite a singole parti del complessivo servizio di assistenza informatica.

Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i candidati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'istanza di partecipazione di cui al successivo art. 13 devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*”.

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al candidato coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del candidato dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA D'AMMISSIONE"

La busta d'ammissione deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 13.1, 13.2 e 13.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso guidato SINTEL, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

§ 13.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore, dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del candidato:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;

- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun candidato - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta digitalmente:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice o di Consorzio stabile ex art. all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice: dal Consorzio medesimo.
- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore del candidato munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie e le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione del servizio.

§ 13.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni candidato dovrà presentare, tramite

piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e **compilato** secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

§ 13.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L'operatore economico concorrente deve anche presentare, sulla piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **copia sottoscritta per accettazione** del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque candidato - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento del candidato.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal candidato previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni candidato o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il candidato dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 8, lettere a), b), c) e d).

Inoltre:

- (i) **in ipotesi di sottoscrizione da parte di procuratore del candidato munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà essere presentata:**

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

- (ii) **con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 7, par. 7.3, punti 2 e 3 ed in ipotesi di non possesso delle prescritte certificazioni dovrà essere presentata l'idonea documentazione atta a comprovare l'impiego di misure equivalenti.**

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto in precedenza, la gara sarà esperita secondo la procedura ristretta e verrà aggiudicata - nel corso della seconda fase ad inviti della gara - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Offerta tecnica (qualitativa) | <i>70,00 punti complessivi</i> |
| Offerta economica | <i>30,00 punti complessivi</i> |
| TOTALE | 100,00 PUNTI |

Nella documentazione di gara della seconda fase ad inviti, che verrà inviata ai soli candidati qualificati al termine della prima fase di qualificazione, verranno esplicitati in dettaglio i parametri qualitativi ed economici oggetto di valutazione e le relative modalità di valutazione finalizzate all'attribuzione dei punteggi complessivi come predeterminati in questa fase.

ART. 15 - PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Trattandosi di una complessiva procedura ristretta interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle istanze di partecipazione presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la complessiva procedura di gara (sia la presente fase di qualificazione che l'eventuale successiva fase ad inviti) non prevede sedute pubbliche**. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la piattaforma SINTEL.

La qualificazione dei candidati istanti sarà portata a termine dal Responsabile Unico del Procedimento o, in caso di suo impedimento, dal Vicedirettore della Direzione Affari generali e Risorse, il quale, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e relativi allegati riferiti alla prima fase di qualificazione, esaminerà tutta la documentazione pervenuta al fine di qualificare i candidati da invitare successivamente alla presentazione dell'offerta.

A conclusione di tutte le operazioni di gara riferite alla fase di qualificazione si procederà ai successivi adempimenti propedeutici all'avvio della seconda fase sub procedurale della gara (c.d. "fase ad inviti").

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, di cui al precedente art. 11, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione istanza di partecipazione, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'istanza presentata.

ART. 16 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

Al termine della seconda fase della gara ed ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara CIG 8299418066, l'Autorità procederà a verificare le dichiarazioni rese in sede di qualificazione e in sede di seconda fase ad inviti e riferite ai requisiti ed ai criteri di selezione di cui ai precedenti artt. 6 e 7, dall'operatore economico posto al primo posto della graduatoria di gara, acquisendo, per quanto possibile, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC.

In tal senso si informa sin d'ora che - nel corso della seconda fase ad inviti - tutti gli offerenti dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG della procedura di gara. Il sistema rilascerà un "PASSOE" (Pass Operatore Economico) che andrà inserito nella documentazione amministrativa relativa alla seconda fase ad inviti.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di gara, ivi compresa la presente prima fase di qualificazione e la successiva fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.